



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI <i>Area:</i> POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI E LOTTA ALL'USURA	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari liquidatori.		
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE _____ (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE	
DI CONCERTO	POLITICHE SOCIALI E WELFARE _____ (Troncarelli Alessandra) L' ASSESSORE _____ IL DIRETTORE _____ IL DIRETTORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 19/06/2019 prot. 436 ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		

Oggetto: Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari liquidatori.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente di concerto con l'Assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modificazioni, con la quale sono state costituite le attuali 22 Comunità Montane;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3:

- comma 126, il quale prevede che “Le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni montani secondo il procedimento di cui alla presente legge. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, ogni comune può far parte di una sola unione di comuni...”;
- comma 127, ai sensi del quale, per ciascuna comunità montana, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina un commissario straordinario liquidatore, scelto anche tra i presidenti delle comunità montane, e un sub commissario per la liquidazione della medesima comunità, di seguito denominati commissari liquidatori. I commissari liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l'altro, le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi;
- comma 127 bis il quale prevede che “il compenso dei commissari liquidatori è stabilito nel decreto di nomina ed è determinato, per i commissari, nella misura del 20 per cento

dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e, per i sub commissari, nella misura del 10 per cento della medesima indennità”;

VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie) ed in particolare l'articolo 10;

RITENUTO che gli attuali Presidenti delle 22 Comunità Montane siano i soggetti più idonei a ricoprire l'incarico di commissario straordinario liquidatore e che i Vice Presidenti, o, in mancanza, gli assessori più anziani, siano le figure più adeguate a ricoprire l'incarico di sub commissario liquidatore in quanto in entrambi casi in possesso dell'adeguata esperienza e competenza in materia;

VISTO il parere rilasciato dall'ANAC con nota n. 0100756 del 6 dicembre 2018, acquisito al protocollo con n. 0779986 del 6 dicembre 2018 su richiesta del Segretario Generale, nel quale si afferma che:

- ai commissari liquidatori delle comunità montane, di cui al citato articolo 3, commi 126, 127 e 127 bis, della l.r. 17/2016, non si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste dal d.lgs 39/2013;
- “i commissari liquidatori nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/2016, assumono le stesse funzioni svolte in precedenza dai Presidenti delle comunità montane e, in quanto tali, sono equiparabili ai componenti di organo di indirizzo politico delle comunità montane soppresse, con il compito di procedere alla loro liquidazione”;

DATO atto che ai suddetti commissari e subcommissari debba essere corrisposto il trattamento economico previsto dal citato comma 127 bis dell'articolo 3 della l.r. 17/2016, nel rispetto comunque di eventuali limiti e divieti di cumulabilità dei compensi stabiliti ai sensi della normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, e in particolare l'art. 10, comma 3, lettera a);

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 131023 del 18 febbraio 2019, e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 16/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato conferito al dott. Alessandro Bacci l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 8/2019, agli oneri relativi al commissariamento quantificati in euro 303.000,00 per l'anno 2019 ed euro 605.000,00 per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, ai sensi dell'articolo 3, comma 135, lettera b), della l.r. 17/2016 e, per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

CONSIDERATO altresì che agli oneri relativi al commissariamento si provvede mediante il capitolo di parte corrente del bilancio regionale R47904, missione 09, programma 07, marcoaggregato fino al IV livello 1.04.01.02 “Fondo per il riordino dell'associazionismo comunale e trasformazione delle Comunità Montane”;

Acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) in data 10 luglio 2019;

Acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio in data 15 luglio 2019;

Acquisito il parere della commissione consiliare affari costituzionali in data 11 luglio 2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

DELIBERA

- 1) che ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge regionale 17/2016 il Presidente della Regione procederà, con proprio decreto, alla nomina dei commissari straordinari liquidatori e dei sub commissari delle ventidue Comunità Montane individuandoli, rispettivamente, in via prioritaria, tra i Presidenti e i vice Presidenti o, in mancanza di questi ultimi, tra gli assessori anziani, delle medesime comunità; nel rispetto di quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- 2) che nell'ipotesi in cui alcuni dei Presidenti, vice Presidenti o assessori anziani versino in condizioni di inconferibilità o incompatibilità, il Presidente procederà alla nomina dei commissari straordinari liquidatori o dei sub commissari delle Comunità Montane individuando un soggetto ritenuto idoneo a ricoprire detta carica;
- 3) che, ai sensi del citato articolo 3, comma 127 bis, della l.r. 17/2016, con i decreti di cui al punto 1 è stabilito il compenso dei commissari liquidatori, determinato nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e, per i sub commissari, nella misura del 10 per cento della medesima indennità, nel rispetto comunque di eventuali limiti e divieti di cumulabilità dei compensi stabiliti ai sensi della normativa vigente.
- 4) che agli oneri relativi al commissariamento quantificati in euro 303.000,00 per l'anno 2019 ed euro 605.000,00 per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", ai sensi dell'articolo 3, comma 135, lettera b), della l.r. 17/2016 e, per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
- 5) che agli oneri relativi al commissariamento si provvede mediante il capitolo di parte corrente del bilancio regionale R47904, missione 09, programma 07, marcoaggregato fino al IV livello 1.04.01.02 "Fondo per il riordino dell'associazionismo comunale e trasformazione delle Comunità Montane".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.